

A tutti i Clienti

Oggetto: credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro e acquisto strumenti di protezione

Il testo del "Decreto Legge Liquidità" (D.L. 23/2020), approvato dal Consiglio dei Ministri il 06.04.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08.04.2020, contiene un ampliamento dell'ambito applicativo oggettivo del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall'articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

La modifica apportata consiste nell'estensione delle tipologie di spese ammissibili all'agevolazione a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Le tipologie di spese ammissibili al novellato credito d'imposta per spese di sanificazione sono dunque le seguenti:

- spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
- spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori
- spese per l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

Sull'ampliamento del novero dei costi ammissibili la relazione illustrativa al D.L. Liquidità fornisce un'elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza.



Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:

- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione e occhiali protettivi
- tute di protezione e calzari.

Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

- barriere protettive
- pannelli protettivi
- detergenti mani.

Restano confermate le altre caratteristiche del credito d'imposta in esame.

Quanto all'ambito applicativo soggettivo i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Risulta confermata anche l'entità del credito d'imposta:

- in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta 2020;
- fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

L'operatività dell'incentivo è attualmente sospesa in attesa dell'emanazione del D.M. del Mise, di concerto col MEF, da adottarsi entro il 15.04.2020, 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia.



Il D.M. stabilirà criteri, modalità applicative e modalità di fruizione del credito d'imposta, che non sono definiti nel testo di Legge.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Cordiali saluti

Studio Associato Abaco

<u>Per rimanere sempre aggiornato segui il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook</u>